



**ART. 32 DELLA L.R. 30 OTTOBRE 2009, N. 23 - "DISPOSIZIONI DI
ATTUAZIONE PER GLI INTERVENTI DIRETTI"**

Art. 1 - Termini e modalità di presentazione delle richieste di contributo

1. Le imprese artigiane costituite ai sensi dell'art.32, commi 1 e 2 della legge regionale possono presentare richiesta di contributo alla competente Struttura della Giunta Regionale entro e non oltre il mese di febbraio di ogni anno, a pena di esclusione.
2. La condizione di disabilità deve risultare da documentazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 2 - Concessione ed erogazione dei contributi

1. La competente Struttura della Giunta Regionale, con proprio atto, valuta previamente la rispondenza e l'adeguatezza dei progetti e successivamente procede all'approvazione di uno o più progetti.
2. Le agevolazioni sono concesse nella misura massima dell'40% e comunque fino a un massimo di € 25.000,00 delle spese sostenute.
3. Le tipologie di spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto, alla locazione finanziaria, alla ristrutturazione di locali, all'acquisto e locazione finanziaria di macchine nuove connesse con la produzione.
4. Sono ammissibili a contributo le spese comprovate da documentazione giustificativa di spesa fiscalmente valida ed effettuate in data non anteriore ad un anno dalla data di presentazione della richiesta di contributo.
5. Nel caso in cui la disponibilità finanziaria non sia sufficiente per soddisfare tutte le richieste risultate ammissibili, si ammettono a contributo le domande, effettuando un abbattimento percentuale sulle agevolazioni nella misura resa necessaria dall'ammontare della disponibilità finanziaria.

Art. 3 - Casi di revoca dei contributi

1. Le agevolazioni regionali sono revocate e si procede al recupero delle somme erogate nel caso di non sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

Art. 4 - Attività di istruttoria e di erogazione dei contributi

1. L'attività di istruttoria e di erogazione delle agevolazioni di cui all'art. 32, commi 1 e 2, può essere delegata a società o ente strumentale regionale, secondo le previsioni di cui all'art. 33 della legge regionale.

Art. 5 - Clausola "de minimis" e cumulabilità

1. Gli incentivi previsti dal presente Atto sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis", per cui l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
2. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.

Art. 6 Norma finale

1. Con determinazione dirigenziale possono essere assunte ulteriori disposizioni ai fini dell'applicazione degli art. 32 e 33 della legge regionale e del presente atto.



GIUNTA REGIONALE D'APPROVATO
SERVIZIO PROVINCIALE DEL REGISTRO
La presente copia, esposta al
N° 2 foglio, è conforme
all'originale esibito presso que-
sto servizio.
Pescara, il 30-06-2015
IL FUNZIONARIO
[Signature]